



## Il rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico Guida alla scelta del procedimento speciale

*Il reato di rifiuto dell'accertamento del tasso alcolemico (art. 186 co. 7 CdS) è punito con l'ammenda da € 1.500 ad € 6.000 e con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno. La condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo.*

	Messa alla prova (MAP)	Procedimento per decreto (penale di condanna)
<b>Pro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reato estinto in caso di esito positivo (ma si applicano le sanzioni amministrative accessorie: sospensione patente)</li><li>• Corte cost. n. 75/2020: in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della MAP, il prefetto dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto</li><li>• Possibilità di ottenere la condizionale per altri reati</li><li>• Non menzione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viene irrogata la sola pena pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale</li><li>• Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena</li><li>• Reato estinto se l'imputato non commette una contravvenzione della stessa indole nel termine di 2 anni (ma si applicano le sanzioni amministrative accessorie: sospensione patente e confisca). In questo caso, si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena*</li><li>• Il decreto non comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento</li><li>• Non menzione</li></ul>
<b>Contro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non può essere concessa più di una volta</li><li>• È applicabile ai reati puniti con pena detentiva fino a 4 anni (ha senso richiederla per una contravvenzione?)</li><li>• Comporta l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma**</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il reato è estinto solo dopo 2 anni</li><li>• Confisca del veicolo</li></ul>

\* In tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.p., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 c.p. (Cass. pen., Sez. V, n. 11709/2020). Il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato, che abbia in precedenza riportato più condanne a pena sospesa per reati in relazione ai quali sia stato emesso decreto penale di condanna, non commetta nel biennio contravvenzioni della medesima indole, atteso che tra gli effetti della condanna penale destinati a cessare va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio (Cass. pen., Sez. IV, n. 5030/2014).

\*\* Mentre rappresenta l'essenza stessa della pena sostitutiva di cui all'art. 186 co. 9 bis CdS, la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività è soltanto una componente del trattamento di prova di cui all'art. 168 bis c.p. Infatti, a norma dell'art. 168 bis co. 2 c.p., la MAP esige anche condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, e altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali (Corte cost. n. 75/2020).

*Simone Ferrari*